



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

**SENTENZA**

**PROCEDIMENTO N. 34S/15 a carico di MARIO EMILIO CIPOLLA**

**PREMESSO CHE**

- a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Circolo Golf Club Villa Paradiso e della sig.ra Martina Lafranconi, la Federazione Italiana Golf radicava un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Mario Emilio Cipolla;
- nel citato rapporto informativo il sig. Mario Emilio Cipolla, in occasione della gara disputata il 14/11/2015, presso il Circolo Golf Club Villa Paradiso, è incolpato di avere messo in gioco una palla differente da quella originaria, pur dichiarando di averla trovata e giocato la palla non originaria;
- dopo avere preso visione della documentazione trasmessagli, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 42 e seguenti del Regolamento di Giustizia:
  - a) confermava la data del 10/12/2015, alle ore 16,00, presso il suo studio, per la pronuncia della sentenza e della sanzione, per avere messo in gioco e giocato, senza averlo dichiarato, una palla differente da quella originaria, durante la gara disputata il 14/11/2015, presso il Circolo Golf Club Villa Paradiso.
  - b) indica quale prova il rapporto informativo della sig.ra Martina Lafranconi.

**Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto avv. Amedeo Motta, Giudice Sportivo della Federazione Italiana Golf:



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- visti gli atti del procedimento n. 34S/2015 relativi alla sig. Mario Emilio Cipolla;
- precisato che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo;
- attesa la documentazione di cui agli atti, il contenuto del rapporto informativo della sig.ra Lafranconi.

## Considerato

- 1) che dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione emerge in tutta evidenza che il sig. Mario Emilio Cipolla ha commesso l'illecito contestatoGli;
- 2) che la sanzione applicabile al caso di specie è prevista dagli artt. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia.

Per tutto quanto esposto il Giudice Sportivo

## DISPONE LA SANZIONE

della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di **12 mesi**, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf, al sig. Mario Emilio Cipolla, per l'illecito sportivo contestato, e così sino al 10/02/2017.

oooo

Milano, 10/02/2016.

avv. Amedeo Morra